

Proc. N. 7/2018

**UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE**  
**COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI E DI**  
**CONTESTUALE ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI ARMANDO**  
**BRESCIANI EX ART. 46 COMMA 4 R.G.D.**

Il Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi,

**VISTI**

gli atti del procedimento relativo all'azione disciplinare avviata il 03/09/18 nei confronti del sig. Armando Bresciani a seguito della notizia pervenuta allo scrivente Ufficio in data 03/08/2018 con la quale il sig. Giorgio Baratta segnalava la partecipazione di alcuni tesserati FIB non meglio identificati ad una gara organizzata dalla ANCOS e tenutasi in località Borghetto (TO) il giorno 24/06/18, manifestazione a cui egli stesso aveva partecipato

**CONSIDERATA**

la rituale attività d'indagine espletata tramite l'acquisizione dell'elenco dei partecipanti alla predetta gara e la conseguente individuazione dei soggetti tesserati alla FIB, l'assunzione di notizie circa la loro partecipazione al suddetto evento nonché le modalità con la quale la stessa era avvenuta, soprattutto in relazione alla preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali ed a delibere del CONI precedentemente emanate in materia

**VALUTATA**

l'assoluta buona fede emersa nei soggetti tesserati i quali, non pienamente consapevoli ed informati della normativa che prevede l'acquisizione di una preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali per partecipare a manifestazioni non organizzate dalla FIB, normativa all'epoca appena entrata in vigore ed oltretutto non agevolmente interpretabile anche alla luce delle



predette delibere del CONI, hanno gareggiato nell'evento tenutosi a Borgaretto nella totale ed assoluta convinzione di non violare alcuna norma federale

### **RITENUTO**

Che gli elementi acquisiti, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, pur evidenziando una condotta impropria e quindi in qualche modo censurabile, non appaiono comunque complessivamente idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dei predetti soggetti non costituendo i fatti de quo illecito disciplinare

### **P.Q.M**

dichiara concluse le indagini e, sussistendone i presupposti, procede ai sensi dell'art. 43 comma 2 e dell'art. 46 comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB per l'archiviazione del presente procedimento


### **MANDA**

alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti del caso.

Roma, li 15 novembre 2018

Il Procuratore Federale

Avv. Giovanni Zoppi



Proc. N. 7/2018

**UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE**  
**COMUNICAZIONE DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI E DI**  
**CONTESTUALE ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DI MASSIMO**  
**MOLINAR EX ART. 46 COMMA 4 R.G.D.**

Il Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi,

**VISTI**

gli atti del procedimento relativo all'azione disciplinare avviata il 03/09/18 nei confronti del sig. Massimo Molinar a seguito della notizia pervenuta allo scrivente Ufficio in data 03/08/2018 con la quale il sig. Giorgio Baratta segnalava la partecipazione di alcuni tesserati FIB non meglio identificati ad una gara organizzata dalla ANCOS e tenutasi in località Borghetto (TO) il giorno 24/06/18, manifestazione a cui egli stesso aveva partecipato

**CONSIDERATA**

la rituale attività d'indagine espletata tramite l'acquisizione dell'elenco dei partecipanti alla predetta gara e la conseguente individuazione dei soggetti tesserati alla FIB, l'assunzione di notizie circa la loro partecipazione al suddetto evento nonché le modalità con la quale la stessa era avvenuta, soprattutto in relazione alla preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali ed a delibere del CONI precedentemente emanate in materia

**VALUTATA**

l'assoluta buona fede emersa nei soggetti tesserati i quali, non pienamente consapevoli ed informati della normativa che prevede l'acquisizione di una preventiva autorizzazione dei competenti Organi Federali per partecipare a manifestazioni non organizzate dalla FIB, normativa all'epoca appena entrata in vigore ed oltretutto non agevolmente interpretabile anche alla luce delle



predette delibere del CONI, hanno gareggiato nell'evento tenutosi a Borgaretto nella totale ed assoluta convinzione di non violare alcuna norma federale

### **RITENUTO**

Che gli elementi acquisiti, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, pur evidenziando una condotta impropria e quindi in qualche modo censurabile, non appaiono comunque complessivamente idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti dei predetti soggetti non costituendo i fatti de quo illecito disciplinare

### **P.Q.M**

dichiara concluse le indagini e, sussistendone i presupposti, procede ai sensi dell'art. 43 comma 2 e dell'art. 46 comma 4 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FIB per l'archiviazione del presente procedimento

### **MANDA**

alla Segreteria degli Organi di Giustizia per gli adempimenti del caso.

Roma, li 15 novembre 2018

Il Procuratore Federale

Avv. Giovanni Zoppi

